

IMPOSTA di SUCCESSIONE VALUTAZIONE delle QUOTE di SOCIETÀ non QUOTATE in BORSA

di Paolo Adriano Stella

La valutazione delle quote di società non quotate in Borsa, cadute in successione, è disciplinata, dal 1° gennaio 1991 dall'art. 16, co. 1, lett. b), D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 [CFF ● 3216]. L'articolo richiamato testualmente recita che «*la base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) ed i) dell'articolo 12 e aggiungendo l'avviamento*».

La norma indica pertanto **due distinti criteri valutativi**, a seconda che la società rediga il **bilancio/inventario** o meno (in altre parole se sia dotata o meno di un sistema di contabilità ordinaria).

Nel **primo caso** occorre fare riferimento al **valore del patri-**

monio netto (coincidente con quello indicato dal legislatore nel codice civile) risultante dall'ultimo bilancio pubblicato a norma di legge ovvero dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. Nel **secondo**, viceversa, è necessario determinare il **valore di scambio**, in comune commer-

**Quote di società
cadute in successione:
tassabilità
dell'avviamento**

cio, attribuibile a **ciascun bene e diritto** di cui è titolare la società detraendo le passività di cui agli articoli 21, 22 e 23 del Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni ed infine aggiungendo il valore di avviamento.

La posizione della dottrina e della giurisprudenza dominanti

Possiamo pertanto sostenere che nel caso di società non dotata di un sistema di contabilità ordinaria, nulla è cambiato rispetto al passato, ovvero nella vigenza del co. 2 dell'art. 22, D.P.R. 637/1972, e pertanto la **valutazione delle quote di società non azionarie** ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, dovrà avvenire al cosiddetto «**valore venale**».

Non così per la **valutazione delle azioni e delle quote di società non quotate in contabilità ordinaria** (siano esse di capitali o di persone).

Infatti, come correttamente evidenziato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione 27 (Pres. Esposito, Rel. Contini) nella recentissima sentenza (4 ottobre 1999) n. 360, la disposizione dell'articolo 16, D.Lgs. 346/1990, non può ritenersi equivalente a quella dell'art. 22, D.P.R. 637/1972 posto che la **vigente norma**, come detto, espressamente ha imposto la **determinazione del valore delle quote in «proporzione al patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato»** mentre la **disposizione previgente** stabiliva che nell'attivo ereditario le quote dovessero essere computate «**al valore venale** determinato avendo riguardo alla **situazione patrimoniale della società**» (in senso analogo Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 10 del 15.12.1997 inedita - Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 15 del 3.3.1998, n. 16/15/98; Commissione Tributaria Provinciale di Parma Sezione VI del 7.11.1996, n. 64 - Commissione Tributaria di I° di Reggio Emilia, Sezione VII del 6.5.1995 n. 111 - Commissione Tributaria di I° di Reggio Emilia, Sezione VII del 6.5.1995, n. 277 - Commissione Tributaria Regionale del Veneto, Sezione XV del 3.6.1997, n. 10 - Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto Sezione III del 29.4.1998 - Commissione Tributaria Regionale di Venezia Sezione V dell'8.5.1997. In dottrina: R. Baggio, Valutazione di partecipazioni sociali nell'ambito dell'im-

posta sulle successioni e donazioni ne «Il Fisco» n. 19/1993, pag. 5540. G. Cortona, Bollettino Tributario 21/1999 pag. 1636, G. Gambogi, Le Società n. 1/1998, pag. 91).

Secondo A. Romano (Consulenza n. 40/1999 pag. 22 e seguenti), l'**intenzione innovativa** del legislatore è chiaramente espressa nella **relazione ministeriale** al Testo Unico approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 nonché:

- sulla base della diversità dei **termini** esistente tra la nuova normativa e la disposizione previgente (si cfr. C.T. di I di Reggio Emilia, Sezione III, decisione n. 111 del 6.5.1995);
- in virtù della stessa **espressione lessicale** laddove è utilizzata la congiunzione disgiuntiva «**ovvero**» che fissa l'alternatività dei criteri valutativi in presenza o meno di bilancio (si cfr. C.T.R. Veneto, Sezione XV, decisione n. 10 del 3.6.1997);
- in considerazione dell'**immutabilità dei componenti patrimoniali**, ivi compresa la presunta valorizzazione dell'avviamento, ove non sia messa in discussione dall'Ufficio finanziario la veridicità del bilancio (si cfr. in tal senso C.T.P. di Grosseto, Sezione III, decisione del 29.4.1998).

Dal punto di vista lessicale la differenza è indiscutibile ma, ancora più e oltremodo significativa, dal punto di vista sostanziale, se si considera che il bilancio delle società di capitali ed anche quello delle società di persone, in virtù della disposizione dell'articolo 2217 c.c., è redatto secondo principi non derogabili se non per cause eccezionali (articolo 2423-bis c.c.).

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 27, n. 360 del 4.10.1999, oltre ad affrontare il punto centrale della questione

ovvero la tassazione del valore corrispondente al patrimonio netto, estende, correttamente, l'applicazione di tale metodologia anche alle **società di persone** che, non obbligate a depositare il proprio bilancio, redigono l'**inventario** qualora venga tenuta la **contabilità ordinaria**.

Se la veridicità del bilancio della società le cui quote sono cadute in successione, non viene messa in discussione dall'Ufficio, ne discende che le poste attive e passive ivi riportate non possono essere variate né aggiunte e pertanto anche lo stesso **valore di avviamento non può essere considerato**, dato che la voce è esposta solo in caso di cessione di azienda.

L'**eventuale rettifica** effettuata dall'Ufficio del valore dell'azienda a seguito della quantificazione di un valore di avviamento ovvero del maggior o minor valore delle poste rispettivamente attive e passive, deve pertanto considerarsi **illegittima**; è questa la conseguenza che deriva dalla lettura dell'art. 16, D.P.R. 346/1990 e dalle sentenze delle Commissioni Tributarie citate.

La norma dell'articolo 16 consente solo di rideterminare il valore delle quote quando il bilancio non risponda ai criteri della corretta e fedele valutazione delle poste e non quando, di per sé considerato, sfugge ad ogni censura.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria

L'Amministrazione finanziaria è arroccata nella difesa di un'**interpretazione** decisamente debole. Il Ministero infatti è intervenuto due volte sull'argomento; la prima mediante l'emanazione della R.M. 22.6.1992, n. 351100, la seconda con la C.M. 5.3.1997, n. 67/E diffusa in seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato. In entrambe il Ministero delle finanze ha sostenuto la tesi secon-

do la quale **nulla è cambiato** in seguito all'**introduzione dell'art. 16, D.Lgs. 346/1990**. In particolare, la locuzione «**patrimonio netto**» utilizzata in quest'ultimo articolo, secondo l'amministrazione **coinciderebbe** sostanzialmente con quella di «**situazione patrimoniale**» contenuta nell'art. 22, D.P.R. 637/1972 mentre non vi sarebbero distinzioni tra soggetti in «ordinaria» (o meglio con obbligo di redazione del bilancio o dell'inventario) ed in semplificata.

L'**Amministrazione** pertanto ha maturato la **convizione** (sarebbe meglio dire la convenienza), che le **differenze terminologiche** utilizzate dal Legislatore **non influiscono** sulle modalità di **determinazione dei valori delle partecipazioni** ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

L'interpretazione del Ministero è condivisa da Napolitano (Valutazione di azioni e quote sociali cadute in successione - Corriere tributario n. 47/1997, pag. 3008) e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza del 28.12.1996, n. 138, Sezione 18.

Al di là di queste due isolate posizioni, come anticipato, la **dottrina** e soprattutto la **giurisprudenza** più recente, sono ormai **consolidate nel rifiutare l'interpretazione** assunta dall'**Amministrazione finanziaria**.

L'art. 16, D.P.R. 437/1990, è operante dal 1° gennaio 1991; i commentatori più attenti (si cfr. G. Cortona, Bollettino Tributario n. 21/1999) hanno fatto notare che, mentre il legislatore pare intenzionato in questi giorni a modificare l'imposta sulle successioni anche al fine di prevedere la non tassabilità del valore di avviamento, in realtà questo, alle condizioni precedentemente indicate, già oggi non costituisce un'entità da considerare ai fini della tassazione in esame.